CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

alla Presidenza il 13 ottobre 1965

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga dell'Accordo per la pesca del 20 novembre 1958

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per assicurare la continuità della tradizionale attività di sfruttamento ittico in acque jugoslave da parte delle nostre marinerie adriatiche si è convenuto con la Jugoslavia nel febbraio e nel maggio 1964 la proroga dell'Accordo italo-jugoslavo del 20 novembre 1958 relativo alla pesca.

Tale Accordo, come è noto, sostanzialmente prevede la concessione di permessi per 195 pescherecci italiani di pescare in determinate zone delle acque jugoslave (Pelagosa, Pomo e Budwa). Per ciascuna delle zone concesse è stabilita anche la stagione di pesca. Inoltre l'Accordo fissa un regime di pesca nelle acque cosiddette « miste » del Golfo di Trieste (cioè dove le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono) delimitando un'area libera allo sfruttamento da parte dei pescatori sia italiani che jugoslavi. In relazione alle predette concessioni di pesca in acque jugoslave l'Accordo prevede la corresponsione di un canone da parte italiana.

L'Accordo del 1958, originariamente valido fino al 30 aprile 1960, è stato regolarmente rinnovato. In relazione alla scadenza fissata dal precedente rinnovo al 28 febbraio 1964, la validità dell'Accordo stesso è stata proro-

gata al 16 maggio 1964 con scambio di note del 28 febbraio 1964 e, successivamente, al 31 agosto 1965, con scambio di note del 16 maggio 1964. In base alle disposizioni previste dall'Accordo del 1958 e relativo Protocollo addizionale, l'entità del canone da corrispondere alla Jugoslavia per le stagioni di pesca comprese nel periodo complessivo sopra indicato (28 febbraio 1964-31 agosto 1965) corrisponde a lire 642.847.145.

Successivamente la validità dell'Accordo è stata prorogata, con scambio di note del 25 agosto 1965, al 28 febbraio 1966. A tale ultima proroga è subentrata la conclusione di un nuovo Accordo sulla pesca con la Jugoslavia, firmato in Belgrado il 5 novembre 1965. Sia sulla proroga dell'Accordo del 1958 al 28 febbraio 1966, sia sulla conclusione del nuovo Accordo, sarà possibile riferire al Parlamento non appena sarà stata disposta la copertura finanziaria relativa al canone per la pesca da corrispondere alla Jugoslavia.

Conviene tuttavia sin da ora aver presente al riguardo come al negoziato per la conclusione di un nuovo Accordo sulla pesca si è giunti dopo ripetuti tentativi, iniziati sin dal 1962 e ripresi al principio del 1964 (di qui i rinnovi dell'Accordo del 1958 stipulati dal 1964 in poi per periodi relativamente brevi e tenendo in conto le esigenze stagionali della pesca) di avviare con la Jugoslavia un dialogo costruttivo su questa materia. Infatti le nostre aspettative non sono state deluse in quanto l'Accordo firmato lo scorso novembre, sia pure imperniato sui medesimi principî sanciti da quello precedente, vede accolte per la più gran parte, varie istanze avanzate dalle nostre categorie per un più soddisfacente regolamento dell'attività di pesca in acque jugoslave. Particolarmente, è stata ampliata sostanzialmente l'area nei pressi delle coste jugoslave in cui è concesso ai nostri pescatori lo sfruttamento ittico: alle zone di Pomo, Pelagosa e Budwa, previste dal precedente Accordo del 1958, se ne è aggiunta una quarta dell'estensione di circa 500 chilometri quadrati nei pressi dell'isola Grossa. Anche la delimitazione del rettangolo delle acque cosiddette « miste » nel Golfo di Trieste è stata modificata in modo da raddoppiarne l'estensione. Queste ed altre innovazioni a favore dei nostri pescatori, stabilite dal nuovo Accordo, consentono di considerare il risultato del recente negoziato con la Jugoslavia un progresso sostanziale verso la soluzione dei problemi che in passato hanno turbato le tradizionali attività delle nostre marinerie adriatiche.

Sulla base di queste considerazioni, a nome della III Commissione, ho l'onore di proporvi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge relativo all'approvazione ed all'esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslave effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Sono approvati gli Scambi di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga, rispettivamente, al 30 aprile 1964 ed al 31 agosto 1965 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità delle rispettive clausole finali.

ART. 3.

All'onere di lire 642 milioni 857.145 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, quanto a lire 377 milioni 600 mila, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, quanto a lire 265 milioni 257.145, con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto corrente di Tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.